

D.L. Rilancio 19 maggio 2020 n. 34

PILASTRO IMPRESE ED ECONOMIA

INDICE

Misure di sostegno finanziario

Rafforzamento patrimoniale

<u>Superammortamento</u>

Innovazione

Misure di contesto per rilancio del sistema Italia

<u>Aiuti strategici demandati a enti</u> <u>pubblici</u>

Aiuti Covid 19

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il 13 maggio il decreto legge Rilancio che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21.

Il D.L. Rilancio, entrato in vigore il 19 maggio, introduce, tra le altre, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti, PMI e Start up innovative, colpiti dall'emergenza sanitaria. Di seguito, per rappresentare il Pilastro imprese ed economia, le disposizioni contenute nel D.L. Rilancio sono state raggruppate per argomenti.



MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP (ART. 24)

Beneficiari

Imprese ed i lavoratori con un volume di ricavi o di corrispettivi fino a **250 milioni di euro nel periodo d'imposta antecedente al 19 maggio 2019 (2019 per i solari)**, escluse banche, società finanziarie, assicurazioni ed enti pubblici.

Misura

- Non sarà dovuto il versamento del saldo 2019 pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla Dichiarazione IRAP 2020,
- Non sarà dovuto il versamento della I rata di acconto:
 - o pari al 40% per i soggetti NO ISA,
 - o pari al 50% per i soggetti ISA del 2020,
- Per il calcolo del saldo IRAP 2020, si scomputeranno il II acconto versato ed il I "virtuale"
- Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2019.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25)

Beneficiari

- Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, colpiti dall'emergenza da COVID-19:
 - Persone fisiche esercenti attività commerciale comprese le aziende coniugali;
 - le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
 - le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
 - le società per azioni;
 - o le società in accomandita per azioni;
 - le società a responsabilità limitata;
 - gli enti non commerciali limitatamente all'attività commerciale esercitata;
 - le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Soggetti esclusi

- Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate;
- Enti pubblici di cui all'art. 74;
- Contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/20202. Si tratta, rispettivamente, dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori dello spettacolo;
- Lavoratori dipendenti;
- Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 30.6.94 n. 509 e 10.2.96 n. 103 (es. avvocati, commercialisti, architetti, ecc.);
- Soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR:
 - Intermediari finanziari,
 - Società di partecipazione. Tra queste, in particolare, le società di partecipazione non finanziaria il cui esercizio in via prevalente è quello di svolgere attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25)

Condizioni

- 1) Il contributo spetta solo ai titolari di:
- Reddito agrario (art. 32 del Tuir)
- Ricavi di cui all'art. 85, lettere a) e b) del Tuir
- Compensi di cui all'art. 54 del Tuir

- ≤ a € 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore al presente decreto (2019)
- 2) Il contributo spetta a condizione l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:
 - a. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di calo di fatturato:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019,
- ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza (comuni colpiti da eventi sismici, alluvionali, e altri).

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

Fatturato e corrispettivi devono essere determinati con riferimento alla data di effettuazione della operazione di cessione dei beni o della prestazione dei servizi.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25)

ricavi, compensi e reddito agrario nel periodo d'imposta precedente a quello in	% da applicare alla variazione del fatturato o corrispettivi
corso alla data di entrata in vigore al presente decreto (2019)	
≤ 400 mila	20%
> 400 mila ≤ 1 Milione	15%
> 1 Milione ≤ 5 Milioni	10%

Contributo minimo

Il contributo viene riconosciuto in ogni caso ai soggetti sopra definiti (punti 1 e 2) per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Rilevanza fiscale del contributo

Il contributo non rileva ai fini dei redditi, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del Tuir, e ai fini del valore della produzione IRAP.

Modalità di accesso

Per ottenere il contributo a fondo perduto sarà necessario:

- fare richiesta con istanza per via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate,
- entro 60 giorni dall'avvio della procedura da parte di quest'ultima, che verrà definita con un apposito provvedimento.

Per alcuni casi di dichiarazioni mendaci (antimafia) sono previste l'arresto da 2 a 6 anni.

Modalità di erogazione

Il contributo sarà erogato nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle Entrate, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Controlli

Le erogazioni del contributo sono oggetto di controllo ordinario e nel caso sia riscontrata la non spettanza in tutto o in parte del contributo trova applicazione la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi oltre agli interessi, oltre ad eventuali sanzioni penali precedentemente indicate.

Cessazione dell'attività

Se successivamente all'erogazione del contributo l'attività di lavoro autonomo o d'impresa cessa, il soggetto firmatario dell'istanza deve conservare tutta la documentazione giustificativa del contributo spettante ed esibirli a richiesta degli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria.

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (ART. 28)

Beneficiari

esercenti attività di impresa;

- esercenti attività di arti e professioni; che abbiano ricavi e compensi **inferiori a 5 milioni di euro** nell'anno 2019,

Ammontare del credito d'imposta

- La misura del credito spetta ai suddetti soggetti per un ammontare pari al:
 - 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
 - Fruiscono di tale misura anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale;
 - 30% dell'ammontare mensile del canone, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda/ramo d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
- In riferimento alle strutture alberghiere e agrituristiche, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.
- Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo-Aprile-Maggio, salvo per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, per le quali si fa riferimento a ciascuno dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno.
- Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (ART. 28)

Aspetti Fiscali

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione nel mod. F24, a seconda della natura del soggetto beneficiario, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- non concorre a formare il reddito ai fini IRPEF-IRES, né il valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi e degli oneri diversi di gestione;
- non concorre a formare il limite di compensazione dei crediti da quadro RU (pari a 250.000 euro), né il limite generale alle compensazioni (aumentato da 700.000 a 1.000.000 euro a decorrere dal 2020, così come previsto dall'art. 147 del presente decreto);
- non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del Decreto "Cura Italia", in relazione alle medesime spese sostenute (in riferimento, quindi, credito d'imposta botteghe e negozi, relativo alla locazione di immobili C/1);
- è cedibile ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito da parte di tali soggetti Le disposizioni del presente articolo si applicano comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C (2020) 1863 *final* e successive modifiche).

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE (ART. 30)

- Viene prevista una riduzione delle bollette elettriche in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della fattura identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema».
- L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
- In particolare, è prevista una "riduzione" della spesa sostenuta per le utenze elettriche "diverse" dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Tale intervento normativo è stato attuato al fine di:
 - o generare un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
 - o **rideterminare, per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza superiore a 3,3 kW**, le tariffe di rete e gli oneri generali, in modo che la spesa relativa alle suddette voci non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato ed un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.



MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 26)

Beneficiari

SPA, SAPA, SRL, anche semplificate, COOP anche europee, (esclusi i soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR), con sede legale e amministrativa in Italia e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese,

Condizioni

- 1) Ricavi (art. 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Tuir) del periodo d'imposta 2019 superiore a 5 Milioni di euro. Nel caso di gruppi, il riferimento sono i ricavi determinati su base consolidata.
- abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi come definiti al punto 1), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33% (per i gruppi il riferimento è su base consolidata);
- 3) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 26)

Agevolazione (credito d'imposta 20% aumento CS)

- Per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di una o più società, come sopra definite viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento.
- Il credito è riconosciuto fino ad un investimento massimo di 2 milioni di euro.
- La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro, o la cessione della quota riveniente dalla sottoscrizione (entro il medesimo temine), comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
- Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto delle condizioni sopra indicate.
- Non possono beneficiare del contributo le società appartenenti allo stesso gruppo.
- Il credito d'imposta del 20% è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 26)

Ulteriore Agevolazione per le società che approvano il bilancio 2020 in perdita (contributo perdite esercizio 2020)

- Alle società sopra definite viene riconosciuto un ulteriore credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del PN fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale sociale operato nel 2020.
- Il riconoscimento del contributo determina l'erosione di pari importo delle perdite fiscali riportabili a nuovo.
- Come per la prima agevolazione la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
- Questo secondo contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. La compensazione non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Ulteriori Condizioni

Per il riconoscimento di questa seconda forma di agevolazione le società devono soddisfare le seguenti condizioni ulteriori a quelle già indicate sopra:

- a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 10, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

Con Decreto del MEF saranno definite criteri e modalità per l'utilizzo del credito d'imposta (entro 30 gg).

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 26)

Agevolazione (Fondo Patrimoniale PMI)

- Viene istituito un fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI» finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche definite nel decreto stesso, emesse dalle società di cui sopra indicate che soddisfano tutte le condizioni evidenziate nelle precedenti 2 Agevolazioni con queste particolarità:
 - O Ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) del periodo d'imposta 2019 superiori a dieci milioni di euro e fino a cinquanta. La gestione del fondo è affidata ad Invitalia o a società da questa controllata,
 - o abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento integralmente versato non inferiore a 250.000 euro.
- Gli strumenti finanziari emessi non potranno eccedere il minore tra i seguenti 2 importi:
 - o tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale (non inferiore a 250 mila);
 - o il 12,5% dei ricavi relativi al 2019.
- Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento.

Autorizzazione Della Commissione Europea

• L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

C. D. PATRIMONIO DESTINATO (ART. 27)

Misura

- Istituzione "*Patrimonio Rilancio*" da parte di CDP S.p.A., a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze che potrà essere articolato in comparti,
- Le risorse del Patrimonio Rilancio saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato.
- Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito.

Oggetto degli interventi

- società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro.
- per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi:
 - o la concessione di finanziamenti e garanzie,
 - o la sottoscrizione di strumenti finanziari
 - o l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili,
 - la partecipazione ad aumenti di capitale,
 - o l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Requisiti di accesso

• I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

SUPERAMMORTAMENTO

PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO (ART. 50)

Beneficiari

- Soggetti titolari di reddito d'impresa,
- Esercenti arti e professioni.

Misura



Proroga dal 30 giugno 2020 al **31 dicembre 2020** del termine "lungo" entro cui effettuare l'investimento necessario per fruire del **super-ammortamento 2019** (D.L. 34/2019).

Condizioni

- investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che:
 - o entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
 - e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- Effettuata la c.d. "prenotazione" (accettazione dell'ordine e pagamento dell'acconto minimo), si potrà effettuare l'investimento entro il 31 dicembre 2020.



RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START UP INNOVATIVE (ART. 38)

L'articolo introduce ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative previste dagli artt. 25 e seguenti del DL179/2012, agendo nell'ambito della misura "Smart&Start Italia".

Beneficiari

- Start-up innovative, *localizzate su tutto il territorio nazionale*, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro imprese
- in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012.
- Le start-up devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda
- e devono essere classificabili di piccola dimensione.

FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E ALTRE MISURE URGENTI PER LA DIFESA ED IL SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE (ART. 42)

Istituzione Fondo

Istituzione Fondo per il trasferimento tecnologico" presso il Ministero dello sviluppo economico

Scopo del Fondo

- finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.
- il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili.
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L., sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.
- Per l'attuazione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, stipulando apposita convenzione.
- ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
- La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
- Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
- Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - dalle risorse assegnate,
 - incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati,
 - o contributi di enti pubblici e privati.
 - o Immobili concessi in comodato facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E ALTRE MISURE URGENTI PER LA DIFESA ED IL SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE (ART. 42)

Cosa viene finanziato

- Le iniziative sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere:
 - o lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, nei limiti delle risorse stanziate, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso:
 - l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate,
 - processi o prodotti innovativi,
 - attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca,
 - di consulenza tecnico-scientifica e formazione,
 - nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE (ART.239)

Istituzione del Fondo

Viene istituito il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Scopo del Fondo

Finanziamento:

- o spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali,
- diffusione dell'identità digitale,
- o domicilio digitale e firme elettroniche,
- o realizzazione ed erogazione di servizi in rete,
- o accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
- o servizi e attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.
- Con uno o più **decreti** del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.



MISURE DI CONTESTO PER IL RILANCIO SISTEMA ITALIA

FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA (ART. 43)

Presso il MISE, viene istituito il "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", il quale si sostituisce al "Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale".

Istituzione del Fondo



Istituzione del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa" presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA (ART. 43)

- Tale Fondo nasce con la finalità di salvare e ristrutturare:
 - o imprese *titolari di marchi storici di interesse nazionale* iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
 - o di società di capitali, aventi un *numero di dipendenti non inferiore α 250*, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.
- divenendo uno strumento di sostegno per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell'attività d'impresa nei casi in cui la cessazione dell'attività svolta o la delocalizzazione dell'attività stessa o di una sua parte al di fuori del territorio nazionale possa produrre un rilevante impatto sociale ed economico.
- Gli interventi posti in essere dal Fondo non rientrano nello spettro applicativo della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, in quanto sono interventi effettuati, per espressa previsione, a condizioni di mercato.
- L'accesso al fondo avviene su iniziativa dell'impresa la quale deve comunicare al MISE le seguenti informazioni:
- a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;
- b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
- c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

L'effettiva 'attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, che definirà le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del predetto Fondo nonché i requisiti, anche dimensionali, delle imprese che potranno accedervi, operando attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese in crisi, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione stessa.

Scopo del Fondo

FONDO DI LIQUIDITÀ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 115)

Istituzione del Fondo

- Istituzione presso il MEF del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili",
- Dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020.
- Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni:
 - o "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro, con due quote:
 - una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali,
 - una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.
 - "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro.
- Convenzione MEF Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:
 - o per autorizzare la CDP ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni,
 - o per definire criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni,
 - o i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (ART.116)

- Gli enti locali, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a:
 - o somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali,
- possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.
- L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari".

MISURE PER LE ESPORTAZIONI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE ESPORTAZIONI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE (ART. 48)

Viene finanziato un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Oggetto

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle sequenti iniziative ed attività:

- realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE- Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e da ICE;
- nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese.
- cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;
- erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti per l'internazionalizzazione delle imprese concessi ai sensi della Legge 394/81. Tali cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. I criteri e le modalità di applicazione del contributo dovranno esse stabiliti con una o più delibere del comitato agevolazioni di Simest.
- Relativamente al **fondo rotativo** di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:
 - o le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;
 - o con propria delibera, il Comitato agevolazioni può, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo per le domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;
 - o fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea;
 - o i finanziamenti agevolati a valere sul fondo sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo, per le domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020.
- Per gli interventi necessari a completare la **realizzazione del Tecnopolo di Bologna**, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022.

AIUTI STRATEGICI DEMANDATI A ENTI PUBBLICI (Regioni, Provincie autonome, CCIA)

RIFINANZIAMENTO FONDI (ART.31)

Il D.L. Rilancio incrementa il Fondo Centrale di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di 3,950 miliardi di euro per l'anno 2020.

Il D.L. Rilancio incrementa l'impegno finanziario del Fondo a copertura delle garanzie rilasciate da Sace di 30 miliardi portando l'impegno finanziario a 230 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI (e lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA).

DEROGA AL DIVIETO DI CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO A IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO ILLEGALI NON RIMBORSATI (ART. 53)

Regola generale normativa europea sugli aiuti di Stato

Le imprese che hanno ricevuto aiuti illegali e incompatibili, e destinatarie di un ordine di recupero pendente da una Decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al recupero (Principio Deggendorf).

Deroga

Non si applica nei casi di indennizzo danni da calamità naturali e quindi anche al COVID-19 come da Temporary Framework della Commissione europea.

Sezione 3.1 Comunicazione Commissione europea C (2020) 1863 e 2215 final — "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

Quindi tutti gli aiuti dello Stato da COVID-19 non potrebbero essere indirizzati alle imprese destinatarie di un ordine di recupero (art. 46 L. 234/2012) se non prevedendo, in applicazione del Temporary Framework, una deroga alla norma nazionale che prevede l'erogazione dell'aiuto al netto di quanto l'impresa è tenuta a restituire e non ancora recuperato.

Pertanto si rende necessario disporre una deroga alla norma nazionale, limitata nel tempo e nel merito, per le misure di aiuti adottate per l'emergenza COVID-19 conforme al quadro temporaneo della Commissione europea.

DEROGA AL DIVIETO DI CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO A IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO ILLEGALI NON RIMBORSATI (ART. 53)

Beneficiari

- soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati a cui è vietato ricevere nuovi aiuti
 - o di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea

Misura

- Accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale
 - o al netto dell'importo dovuto e non rimborsato
 - o comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione

AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI DIRETTE, ANTICIPI RIMBORSABILI O AGEVOLAZIONI FISCALI (ART. 54)

Regioni, le Province autonome gli altri enti territoriali, le Camere di commercio devono procedere singolarmente ed autonomamente a notificare preventivamente alla Commissione europea aiuti diversi a valere su risorse proprie (COVID-19) da quelli del Regime quadro, e devono essere preventivamente autorizzati.

Modalità di erogazione

• da parte delle Regioni, le Province autonome gli altri enti territoriali, le Camere di commercio

Misura

- L'aiuto (al lordo di imposta e oneri) può essere concesso entro il 31 dicembre 2020 sotto forma di;
 - sovvenzioni dirette
 - agevolazioni fiscali
 - o pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni
- il valore nominale totale di tali misure rimane al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa
 - o massimale di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura
 - o 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di **prodotti agricoli**

AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI ALLE IMPRESE (ART. 55)

La disposizione prevede la possibilità da parte di Regioni, le Province autonome gli altri enti territoriali, le Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie

Modalità di erogazione

- Le Regioni, le Provincie autonome, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse
- attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia

Garanzia concessa

- Le garanzie riguardano;
 - o prestiti per gli investimenti
 - o prestiti per il capitale di esercizio
- Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito
- Le garanzie non si applicano a prestiti preesistenti
 - o salva l'ipotesi di obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI
- La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni
- Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI ALLE IMPRESE (ART. 55)

La disposizione prevede la possibilità da parte di Regioni, le Province autonome gli altri enti territoriali, le Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie

Ammontare del contributo

• L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati

- o il doppio dello stipendio annuale del beneficiario (inclusi gli oneri sociali) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile
- o In caso di sottoscrizioni successive al 1 Gennaio 2019 il prestito massimo non supera
 - lo stipendio annuale stimato per I primi due anni o
 - Il 25% del turnover totale del beneficiario nel 2019

Cumulazione degli aiuti;

- O Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso da qualsiasi ente, ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea,
 - sotto forma di garanzie sui prestiti
 - per lo stesso prestito sottostante.
- o I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti
 - se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non supera le soglie di cui al presente articolo

• Gli aiuti non si applicano a prestiti preesistenti

- o salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI
 - in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

GLI AIUTI SOTTO FORMA DI TASSI DI INTERESSE AGEVOLATI PER I PRESTITI ALLE IMPRESE (ART. 56)

La disposizione prevede la possibilità da parte di Regioni, le Province autonome gli altri enti territoriali, le Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie

Modalità di erogazione

- Le Regioni, le Provincie autonome, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse
- attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia

Misura concessa

- Prestiti per il fabbisogno per gli investimenti e per il capitale di esercizio
- I contratti di finanziamento hanno durata massima di sei anni.
- I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato;
 - o pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020
 - o più i margini per il rischio di credito
 - o tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui
- L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati
 - o il doppio dello stipendio annuale del beneficiario (inclusi gli oneri sociali) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile
 - o In caso di sottoscrizioni successive al 1 Gennaio 2019 il prestito massimo non supera
 - lo stipendio annuale stimato per I primi due anni o
 - Il 25% del turnover totale del beneficiario nel 2019

GLI AIUTI SOTTO FORMA DI TASSI DI INTERESSE AGEVOLATI PER I PRESTITI ALLE IMPRESE (ART. 56)

Cumulazione dei contributi

- Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso da qualsiasi ente, ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea,
 - o sotto forma di garanzie sui prestiti
 - o per lo stesso prestito sottostante.
- I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti
 - o se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non supera le soglie di cui al presente articolo
- Gli aiuti non si applicano a prestiti preesistenti
 - o salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI
 - in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.



AIUTI ALLE IMPRESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO IN MATERIA DI COVID-19 (ART. 57)

La disposizione prevede la possibilità da parte di Regioni, le Province autonome gli altri enti territoriali, le Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie

Modalità di erogazione

- Le Regioni, le Provincie autonome, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse
 - o possono istituire regimi di aiuto a favore di **progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti**

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.

Misura concessa

- L'aiuto (al lordo di imposta e oneri) può essere concesso sotto forma di;
 - sovvenzioni dirette
 - o agevolazioni fiscali
 - o pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni
- L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1 (100% ricerca fondamentale, 80% ricerca industriale e sviluppo sperimentale).
- Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

AIUTI ALLE IMPRESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO IN MATERIA DI COVID-19 (ART. 57)

Cumulo e combinazione contributi

- Gli aiuti non possono essere cumulati tra loro se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili
- Gli aiuti possono essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili
 - o A condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione

AIUTI ALLE IMPRESE PER GLI INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI PROVA E UPSCALING (ART. 58)

La norma consente gli aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare ed ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19.

Modalità di erogazione

- Le Regioni, le Provincie autonome e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse
 - O Ai sensi della sezione 3.7. della Comunicazione della Commissione Europea C (2020)
 - o Gli enti possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione (75% dei costi ammissibili e se progetto chiuso in 2 mesi fino al 100%)
 - o nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.

Costi ammissibili

- aiuti agli investimenti
- aiuti alla costruzione o al miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie a provare ed ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19.
- I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

AIUTI ALLE IMPRESE PER GLI INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI PROVA E UPSCALING (ART. 58)

Misura concessa

- Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1. [1]
- Gli aiuti concessi non possono essere cumulati tra loro se
 - l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili
- Gli aiuti sono concessi sotto forma di
 - sovvenzioni dirette
 - o anticipi rimborsabili
 - o agevolazioni fiscali
 - nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.

AIUTI ALLE IMPRESE AGLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CONNESSI AL COVID-19 (ART. 59)

La norma consente gli aiuti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Modalità di erogazione

- Le Regioni, le Provincie autonome e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse
 - o ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
 - Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1 (80% dei costi ammissibili e se progetto chiuso in 2 mesi fino al 100%).

AIUTI ALLE IMPRESE AGLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CONNESSI AL COVID-19 (ART. 59)

Misura concessa

- Gli aiuti sono concessi sotto forma di;
 - sovvenzioni dirette
 - o anticipi rimborsabili
 - o agevolazioni fiscali
 - nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione
- il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione

Costi ammissibili

• I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione

Cumulo e combinazione degli aiuti

- Gli aiuti di cui al presente articolo, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili.
- Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA PER COVID-19 (ART. 60)

La norma prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

Beneficiari

• Imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

Modalità di erogazione

- Le Regioni, le Provincie autonome e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse
 - o ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final

Finalità del trattamento

- Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di
 - o contribuire ai costi salariali,
 - o ivi comprese le quote contributive e assistenziali delle imprese
 - compresi i lavoratori autonomi
- Gli aiuti sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID- 19.
- Gli aiuti non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale

AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA PER COVID-19 (ART. 60)

Sovvenzione

La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa

Periodo temporale;

per un periodo non superiore a dodici mesi

a decorrere dalla domanda di aiuto

ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore

Beneficiari;

per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19

a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto

Imputabilità;

L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

Magnitudine;

La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario.

(compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)

Cumulo e combinazione;

La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato.